



Delibera della Giunta Regionale n. 486 del 12/11/2020

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 9 - Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

U.O.D. 1 - Rapporti con Enti locali

Oggetto dell'Atto:

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L'ANNO 2020.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che l'art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 ha previsto, tra l'altro, che: *“10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai Comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di Comuni e alle Comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle Comunità montane. (...)”*;
- b) che l'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., ha definito le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
- c) che l'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha stabilito, al comma 28, tra l'altro che: *“I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). (...)”*; al comma 29 che: *“I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.”* Al comma 31 che: *“Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre Comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di Comuni già costituite.”*; al comma 31-ter che: *“I Comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.”*; al comma 30 che: *“La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.”*;
- d) che la L. 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) – ha disposto all'art. 1, comma 730, tra l'altro, che: *“Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti: «380-ter. (...) Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai Comuni istituiti a seguito di fusione; (...)”*;
- e) che il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8, all' Art. 18-bis. - Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei Comuni - ha previsto che: *“1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.”*;

- f) che con l'Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, Repertorio atti n. 936, sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;
- g) che l'Articolo 3, comma 1, della stessa Intesa ha previsto, tra l'altro, che: (...) *1. Le risorse statali di cui all'articolo 2 sono ripartite tra le Regioni che hanno adottato discipline di incentivazione nelle quali: (...) c) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni; (...)*;
- h) che l'Articolo 4 della stessa Intesa ha previsto che: *"1. Al fine di partecipare al riparto delle risorse statali, le Regioni che hanno adottato una disciplina conforme ai criteri di cui all'articolo 3 ed hanno intrapreso il processo concertativo ai sensi dell'articolo 5 ne danno documentata Comunicazione alla Conferenza Unificata entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. La Conferenza Unificata, acquisite le Comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, individua entro il 31 marzo di ogni anno le Regioni che, avendo adottato una disciplina conforme all'articolo 3, partecipano al riparto delle risorse statali per l'anno di riferimento."*;
- i) che con Deliberazione n. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha approvato ed adottato la nuova "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" di cui all'allegato "A", della stessa, alle cui disposizioni occorre fare integrale rinvio;
- j) che la suddetta Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale ha previsto tra l'altro: - al punto 2, che: *"1 E' istituito il Fondo per l'Associazionismo destinato a sostenere l'associazionismo comunale in Campania. 2 Al Fondo affluiscono in primo luogo le risorse statali di cui all'art. 9 dell'Intesa (...) nella Conferenza Unificata del 1° marzo 2006, rep. n. 936. 3 Alla quantificazione effettiva del fondo si procede con deliberazione di Giunta Regionale, anche a mezzo di attribuzione di ulteriori risorse regionali. (...)"*; - al punto 4.1, par. 1, che: *"Il Contributo Ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le unioni di Comuni e le Comunità montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata nell'esercizio finanziario di riferimento e già attive a far data dal 31 dicembre dell'anno precedente."* - al punto 4.1, par. 3, che: *"3 Le funzioni e/o i servizi oggetto del contributo debbono rientrare tra le competenze attribuite dalla legge ai Comuni, essere rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedere l'impiego di risorse organizzative."* - al punto 4.2, che: *1 Tale contributo non ha un limite di durata massima purché i servizi per i quali si richiede il contributo siano ancora attivi e fatta salva la compatibilità con le risorse disponibili. 2 Le risorse statali trasferite in attuazione dell'Intesa del 1° marzo 2006 (atto rep. n. 936) sono interamente destinate al contributo ordinario e sono erogate ai soggetti suindicati nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla legge dello Stato. 3 Il contributo è calcolato e strutturato sulla base dei seguenti parametri: - tipologia e numero di funzioni e servizi gestiti; - struttura demografica della forma associativa; - livello di integrazione tra i Comuni partecipanti alla gestione associata. 4 Le linee guida per la definizione del disciplinare e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario sono stabilite con deliberazione di Giunta Regionale.*;
- k) che il decreto dirigenziale n. 112 del 01/10/2020 dell'Ufficio per il Federalismo 60.09 ha disposto l'accertamento e la riscossione sul Cap. E01432, esercizio 2020, dell'importo di euro 114.986,03, relativo al riparto delle risorse statali (Ministero Interno) destinate alle Regioni a sostegno dell'associazionismo comunale Anno 2020;

CONSIDERATO:

- a) che è necessario quantificare in euro 114.986,03 il Fondo per l'Associazionismo per l'anno 2020 costituito dalle risorse statali, interamente destinate al Contributo Ordinario di cui al punto 4 della Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale approvata con deliberazione n. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale;
- b) che occorre prendere atto che per l'anno 2020 la Regione Campania finanzia con le risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale unicamente il suddetto Contributo Ordinario di cui al punto 4 della citata Disciplina regionale;
- c) che occorre approvare le Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2020, per la definizione dell'avviso pubblico e della procedura, garantendo il sostegno alle forme associative già costituite e funzionanti sul territorio campano;

- d) che occorre demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata di procedere all'approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2020, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida, nonché alla adozione degli atti consequenziali;
- e) che occorre confermare il rapporto percentuale di ripartizione del suddetto fondo tra Unioni di Comuni e Comunità Montane di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 05/11/2019, in ragione del 75% in favore delle Unioni di Comuni e del 25% in favore delle Comunità Montane;

VISTO il documento Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale predisposto dagli uffici competenti;

RITENUTO di dover approvare le indicate Linee Guida per assicurare il sostegno in conformità alla disciplina vigente alle forme associative (unioni di Comuni e Comunità montane) operanti sul territorio campano;

VISTI altresì

- a) l'art. 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) l'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;
- c) l'art. 1, comma 730, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- d) la D.G.R.C. n. 1446 del 18 settembre 2008

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di approvare le Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2020, per la definizione dell'avviso pubblico, garantendo il sostegno alle forme associative già costituite e funzionanti sul territorio campano;
2. di quantificare in euro 114.986,03 il Fondo per l'Associazionismo per l'anno 2020 - costituito dalle risorse statali, interamente destinate al Contributo Ordinario di cui al punto 4 della disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale approvata con deliberazione n. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale;
3. di confermare il rapporto percentuale di ripartizione del fondo tra Unioni di Comuni e Comunità Montane di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 05/11/2019, in ragione del 75% in favore delle Unioni di Comuni e del 25% in favore delle Comunità Montane;
4. di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2020, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida allegate alla presente deliberazione, nonché alla adozione degli atti consequenziali;
5. di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio competente per la pubblicazione nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.